



CIRCOLARE N. 17

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I-II-IV

Alle Amministrazioni centrali
dello StatoA tutte le Amministrazioni
autonomeAgli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello StatoAll'Istituto nazionale di
statistica

Allegati: vari

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022 e Budget per il triennio 2020 – 2022. Proposte per la manovra 2020.

1. Premessa

Le previsioni di bilancio per il 2020, come per l'anno passato, dovranno tenere conto delle innovazioni previste dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal decreto legislativo, integrativo e correttivo, 16 marzo 2018, n. 29.

In particolare, ci si riferisce all'introduzione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (cosiddetto IPE) che richiede da parte di tutte le Amministrazioni una attenta riflessione in merito agli effetti sulla fase di formazione delle previsioni di bilancio per il prossimo triennio sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Inoltre, poiché per la prima volta le Amministrazioni si troveranno a effettuare le proprie previsioni di bilancio in presenza di impegni pluriennali già assunti nel corso del 2019, è necessario che le proposte vengano formulate non soltanto con riferimento al triennio di riferimento (e cioè 2020-2022), ma

anche per gli anni successivi; ciò anche al fine di proporre adeguamenti agli stanziamenti riferiti alla legislazione vigente.

Restano confermate le nuove procedure introdotte attraverso le modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica che riguardano, in particolare, la reiscrizione in bilancio dei residui passivi cancellati dal Rendiconto e l'integrazione del processo di attività di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

Nelle more dell'applicazione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, saranno valutate eventuali proposte di modifica dell'articolazione per azioni ai fini di una migliore specificazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato in base alla finalità della spesa.

Come descritto nella Nota tecnica n. 1, le eventuali proposte di modifica dell'articolazione per azioni andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio, al fine di una loro puntuale valutazione, affinché possano essere recepite nel disegno di legge di bilancio. Resta fermo, comunque, che l'articolazione delle unità di voto in azioni, riveste carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tale contesto, le azioni costituiscono le unità di riferimento per la definizione degli obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero, come meglio specificato all'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a seguito delle revisioni introdotte con il decreto legislativo correttivo n. 116 del 2018.

Si ricorda, infine, che possono essere proposti, tramite la consueta procedura, aggiornamenti agli stanziamenti relativi a entrate di scopo con carattere di prevedibilità e monitorabilità che, in precedenza, venivano riassegnate in corso di esercizio.

Premesso quanto sopra, la presente circolare fornisce istruzioni alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, e definisce il calendario degli adempimenti da porre in essere relativamente ai documenti contabili, finanziari ed economici. Per un maggiore dettaglio in ordine a tempi e procedure si fa rinvio alle Note tecniche allegate alla presente Circolare.

2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2020-2022

2.1 Previsioni della Sezione II del Disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno ed è composto da due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti).

Con la Nota tecnica n. 1 si forniscono indicazioni più dettagliate per la formulazione delle previsioni da riportare nella Sezione II del disegno di legge di bilancio sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni compensative verticali e orizzontali, ecc.) esercitabili anche in funzione del cronoprogramma dei pagamenti.

Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

Le proposte formulate dalle Amministrazioni per la formazione del disegno di legge di bilancio 2020-2022 dovranno essere avanzate in coerenza con le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza 2019 (DEF). Inoltre, in conformità con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa basate sul cronoprogramma dei pagamenti, qualora necessario, con un orizzonte temporale anche oltre il triennio.

2.2 Criteri e facoltà per la formulazione delle proposte

2.2.1 Criteri generali

Pur rimandando alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1, si ricorda che le previsioni andranno formulate nel rispetto dei principi contabili generali, recentemente rivisti con il decreto legislativo n. 116 del 2018 correttivo del decreto legislativo n. 90 del 2016, contenuti nell'Allegato 1 della legge n. 196 del 2009. In particolare, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sui seguenti principi da osservare, oltre ovviamente a quello della competenza finanziaria modificato in base al nuovo concetto di imputazione in bilancio che tiene conto dell'esigibilità:

- il principio della **veridicità** (le previsioni devono essere basate sulla rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni e tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti);
- il principio dell'**attendibilità** (le previsioni devono essere basate su analisi e stime ragionevoli, anche relativamente all'acquisizione e l'utilizzo delle risorse e alla confrontabilità tra strutture analoghe);
- i principi della **correttezza** e della **chiarezza** (è necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione e le informazioni fornite devono essere comprensibili ed espone in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta);
- il principio della **congruità** e quello della **coerenza** (le quantificazioni devono rispettare le finalità perseguite, attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione precedente e tra lo stato di attuazione dei programmi in corso e il cronoprogramma);

- il principio della **prudenza** (devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento);
- il principio della **verificabilità** (si deve poter ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni).

Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli interventi, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per la loro attuazione e articolandole puntualmente, per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2020-2022, nonché per il successivo arco di tempo pluriennale.

In tale contesto potranno essere avanzate proposte di rimodulazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della citata legge n. 196 del 2009, per le quali si rinvia al paragrafo 3.2 della Nota tecnica n. 1. Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di finanza pubblica.

2.2.2 Criteri per migliorare la programmazione finanziaria a legislazione vigente: determinazione degli stanziamenti relativi a spese di particolare natura

Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 196 del 2009, si segnala innanzitutto la necessità, per le Amministrazioni che propongano richieste di aumento delle spese di fabbisogno, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente, di giustificare sempre le ragioni dell'incremento previsto illustrando la richiesta in maniera più dettagliata nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa, si siano registrate, nell'anno precedente, significative economie a consuntivo; tali informazioni andrebbero riportate anche nella sezione II della nota integrativa (criteri di formulazione delle previsioni). In assenza di un'adeguata motivazione a sostegno le proposte in questione non potranno essere assentite.

Giova ricordare che, in particolare **per le spese di fabbisogno**, l'analisi volta alla formulazione delle proposte non dovrà essere limitata alla valutazione di eventuali richieste di incremento dello stanziamento, ma dovrà essere ampliata anche alla verifica del mantenimento in bilancio di tutto o parte dello stanziamento in relazione alle effettive esigenze di programmazione e capacità di impegno delle risorse.

Allo scopo di agevolare le Amministrazioni nella formulazione delle proposte relative alle spese di fabbisogno per il funzionamento delle strutture, l'Ispettorato generale del bilancio, come per gli anni precedenti, renderà disponibili ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica analitica, nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle che espongono l'andamento negli ultimi anni dei costi degli acquisti di beni e servizi che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei costi di gestione oggetto di numerose iniziative di razionalizzazione della spesa;

ciò consentirà una analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari per l'acquisto di beni e servizi e la determinazione di stanziamenti calibrati sulle effettive esigenze.

Le Amministrazioni dovranno, inoltre, aggiornare la quantificazione della spesa afferente alle varie tipologie di **oneri inderogabili** tenendo conto dei parametri che ne regolano l'evoluzione svolgendo, quindi, un ruolo attivo nella rideterminazione degli stanziamenti. Le previsioni per gli oneri inderogabili dovranno pertanto essere basate sul monitoraggio dell'andamento delle determinanti della spesa e una stima realistica del loro sviluppo nel prossimo triennio e nel successivo arco di tempo pluriennale, dettagliata in maniera analitica con riferimento all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e all'utenza di riferimento riportando nella documentazione allegata alle proposte, qualora possibile, le ipotesi sottostanti le stime e ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Le Amministrazioni potranno eventualmente ipotizzare - ove possibile in via amministrativa - una modifica dei parametri che determinano la spesa al fine del contenimento della stessa.

A tal fine, come specificato nella Nota tecnica n. 1, le amministrazioni dovranno procedere nel modo seguente:

- per i capitoli di spesa appartenenti alle categorie di spesa "1-Redditi da lavoro dipendente", "3- Imposte pagate sulla produzione", "8-Risorse proprie Unione europea" e appartenenti alla Missione di spesa "34-Debito pubblico", come gli scorsi anni le amministrazioni potranno inserire le proposte contabili nelle schede con le usuali funzionalità, ferma restando la necessità di precisare nelle relative note le informazioni di cui sopra;
- per tutti gli altri capitoli di spesa di oneri inderogabili, resta preclusa la possibilità di inserire nella scheda valori contabili, ma le eventuali proposte andranno inserite per esteso nel campo note. Tali schede saranno da firmare e validare come tutte le altre. Le proposte così formulate saranno valutate dall'UCB e, in caso, saranno effettuati i relativi inserimenti di dati contabili nel sistema informativo a cura dei medesimi Uffici, previo assenso dell'IGB da formalizzare anche via mail.

In ogni caso, le Amministrazioni sono chiamate a giustificare le previsioni per le spese relative agli oneri inderogabili (ad eccezione delle spese del personale, per le quali i criteri per la quantificazione verranno descritti in apposito paragrafo della nota tecnica n.1).

Per quanto riguarda le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di **contributi pluriennali** ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009 che sono utilizzati per stipulare mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato, si rammenta la necessità che le Amministrazioni che erogano il contributo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. In ogni caso, in sede di previsione, per i mutui già attivati, si rende necessario iscrivere il contributo ripartendolo tra le spese per interessi passivi e quelle per il rimborso di passività finanziarie; pertanto, le Amministrazioni dovranno effettuare **la ricognizione dei mutui in essere**, al fine di allineare tali spese ai reali fabbisogni, in relazione ai rispettivi piani di ammortamento.

2.2.3 Revisione della rappresentatività della struttura del bilancio

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna Amministrazione sulla base delle rispettive competenze. Pertanto, si segnala la necessità che le Amministrazioni verifichino e/o segnalino l'eventuale sussistenza di criticità in termini di rappresentatività delle rispettive strutture per programmi e delle loro articolazioni in azioni, anche al fine di valutare eventuali spostamenti di risorse tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella gestione delle politiche di settore.

A tal riguardo, si richiama l'attenzione sulla progressiva evoluzione delle politiche sottostanti i programmi e sulle riorganizzazioni intervenute nei Ministeri, che hanno comportato modifiche sia della struttura per missioni, programmi e azioni, sia nell'attribuzione di alcuni programmi ai Ministeri competenti, al fine di garantire la migliore articolazione del bilancio. Utili elementi al riguardo potranno essere desunti dalla nota metodologica per le azioni, con riferimento alla legge di bilancio 2016-2018, reperibile in allegato alla Circolare RGS n. 20 del 23 giugno 2016 (http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018).

2.3 Applicazione della riforma del bilancio dello Stato

Con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e il successivo decreto legislativo integrativo e correttivo n. 29 del 2018, si è attuato il processo di rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di formazione del bilancio.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata comprensione dell'azione pubblica, in quanto in tal modo si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva, rendendo più stretto, in tal modo, il legame tra la decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa.

L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, consente una riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché un migliore controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

In tale direzione, la **modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. Ciò impone alle Amministrazioni una impostazione diversa ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.**

Anche per l'anno 2020, occorrerà prendere in considerazione i principi introdotti con la riforma; in particolare:

- 1) assicurare la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, la disponibilità delle risorse finanziarie - ferma restando la sussistenza di quella in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale - deve essere assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. In fase di previsione la disponibilità di cassa va valutata rispetto alla prevista massa spendibile tenendo conto del presumibile smaltimento pluriennale dei residui e deve essere, quindi, assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- 2) tenere conto delle norme in materia di impegno e pagamento inerenti la gestione della spesa effettuata dalle Amministrazioni tramite funzionari o commissari delegati, comunque denominati, entrate in vigore dal corrente anno finanziario. Con l'introduzione - nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 - del concetto di "impegno di spesa delegata" si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di gestione della spesa, il nuovo concetto di impegno che, come noto, per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari, è disciplinato dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 34. In particolare, in base al comma 2-bis, "gli impegni di spesa delegata sono assunti dall'Amministrazione nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi". La predisposizione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati, ancorché non sia da considerarsi vincolante ai fini della predisposizione del cronoprogramma e della successiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione, è volta a fornire alla stessa le informazioni circa l'effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti. Si ritiene pertanto necessario che, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, l'Amministrazione tenga conto dei programmi di spesa predisposti dai funzionari delegati per il periodo di riferimento e ne incentivi la predisposizione e l'aggiornamento, in modo da rendere possibile una formulazione delle proposte basata sul fabbisogno di spesa previsto. La predisposizione, da parte dell'Amministrazione, del cronoprogramma dei pagamenti nel caso di spesa delegata deve infatti avvenire sulla base dei fabbisogni espressi dai funzionari delegati nei programmi di spesa dinanzi richiamati, ancorché non vincolanti. In tal senso, la conoscenza di detti fabbisogni risulta rilevante anche per la definizione delle proposte di cassa. Nel rinviare alla circolare RGS n. 21 del 2018 per maggiori indicazioni in merito alla spesa delegata, si rammenta che l'introduzione della disciplina

in esame avrà effetti in termini di residui passivi; in particolare, dall'impegno di spesa delegata scaturiranno, a partire dall'esercizio 2020, i "residui di spesa delegata" in relazione agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio. Tali residui seguiranno comunque la medesima disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta, ad esempio per quanto riguarda i termini di conservazione;

- 3) tenere conto della modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici con l'abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908. Il nuovo articolo 34-quater della legge n. 196 del 2009 estende la possibilità per le Amministrazioni centrali di provvedere alla assegnazione ai propri Uffici periferici di fondi da gestire secondo le modalità proprie degli ordinatori primari di spesa, prevedendo che ciò possa avvenire sia per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamento, sia per l'espletamento delle attività decentrate agli stessi dagli Uffici centrali.

Occorre sottolineare che l'applicazione delle norme introdotte con la riforma del Bilancio comporta un significativo cambiamento sulle valutazioni da fare ai fini della formulazione delle proposte degli stanziamenti di competenza e cassa per il prossimo disegno di legge di bilancio e alla determinazione degli stanziamenti per ciascun anno del triennio 2020-2022, nonché per il successivo arco di tempo pluriennale. Il nuovo concetto di impegno e i suoi riflessi sulla gestione futura, necessitano di una approfondita riflessione in merito anche alle procedure amministrative che si attuano nel processo di spesa volta - con particolare riferimento agli ultimi mesi dell'anno, periodo nel quale si concentrano gran parte degli impegni di spesa - a predisporre tempestivamente le modifiche necessarie per l'applicazione della nuova normativa.

Lo strumento messo a disposizione delle Amministrazioni per programmare più correttamente gli impegni (oltre che i pagamenti) in ciascun anno e, quindi, anche di ausilio alle proposte di stanziamenti di competenza e cassa, è il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma). L'utilizzo corretto di tale strumento consentirà di programmare meglio i flussi finanziari in modo da consentire l'impegno delle somme ai sensi della nuova normativa contabile.

Quanto alle entrate, si evidenzia che la nuova nozione contabile di accertamento qualificato, in base al quale si prevede l'avvicinamento alla fase della riscossione, è attualmente in fase di sperimentazione. Conseguentemente, modifiche alle modalità di predisposizione delle previsioni di entrata saranno introdotte al termine della sperimentazione e, sulla base degli esiti della medesima, verranno fornite le relative istruzioni.

2.3.1 Il ruolo della cassa e il piano finanziario dei pagamenti

Per le proposte di cassa in fase di formazione del bilancio di previsione vi è **l'obbligo, per i responsabili della gestione dei programmi, della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti** che tenga conto del nuovo concetto di impegno contabile (IPE), in relazione al quale l'imputazione

dell'impegno avviene nell'anno in cui è previsto il pagamento e quindi in funzione all'esigibilità dell'obbligazione (a scadenza).

L'Amministrazione quindi deve avanzare per il bilancio pluriennale richieste di cassa coerenti con la previsione di smaltimento dei residui passivi presunti e con la previsione di pagamento della competenza iscritta in bilancio nei suddetti anni.

Un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse di cassa a disposizione dell'Amministrazione non può prescindere da una adeguata capacità di coordinamento tra le varie strutture ministeriali volta a garantire la tempestiva individuazione e messa a disposizione delle risorse occorrenti per i pagamenti.

Anche per quanto riguarda le eventuali **proposte di rimodulazione** delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 23 comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione, il ricorso alla flessibilità per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti deve essere giustificato, anche quando si sostanzia in una mera rimodulazione in avanti dei fattori legislativi, fornendo le ragioni della variazione per ciascun anno, in modo particolare se si tratta di una riduzione.

2.3.2 La rimodulazione delle spese in conto capitale sulla base del cronoprogramma dei pagamenti e per effetto della cancellazione dei residui

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, restano confermate anche per l'anno 2020 le facoltà riconosciute all'Amministrazione¹, di disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio, appositamente individuate, per riscriverle con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, e ciò anche per gli eventuali residui di stanziamento.

Pertanto, con il disegno di legge di bilancio 2020-2022, le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà a valere sulle risorse all'uopo identificate dalle stesse in sede di Rendiconto 2018. A tal fine è disponibile sul SICOGE una apposita funzione; per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.1 della Nota tecnica n. 1.

2.3.3 Riaccertamento annuale residui passivi perenti e iscrizione in bilancio

Restano inalterate per il 2020 le procedure per il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, secondo le indicazioni fornite dalla citata circolare RGS n. 7 del 2019, determinando l'eliminazione dei residui passivi perenti non più dovuti, considerati economie patrimoniali ai sensi dell'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009 e riportati in apposito allegato al Rendiconto 2018.

¹ In base a quanto segnalato con le circolari RGS n. 9 e n. 15 del 2017.

In esito a tale riaccertamento, a partire dal 2020, con il disegno di legge di bilancio le risorse relative all'ammontare dei residui perenti eliminati potranno essere iscritte su base pluriennale, previa valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo impatto sui conti pubblici, in appositi fondi da ripartire iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

In relazione agli esiti del riaccertamento in parola, quali risultano dal Rendiconto 2018 e degli obiettivi di finanza pubblica, l'Ispettorato generale del bilancio quantificherà l'alimentazione dei suddetti fondi da ripartire.

2.3.4 La flessibilità in fase di formazione del bilancio per effetto della riforma

Viene confermata per il 2020, sulla base delle indicazioni della circolare RGS n. 30 del 2016, la nuova misura di flessibilità a disposizione delle Amministrazioni, prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

In particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, si prevede per ciascun Ministero, la possibilità:

- di rimodulare in via compensativa, anche tra Missioni di spesa diverse, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) (c.d. rimodulazioni verticali);
- di rimodulare nell'arco del bilancio pluriennale in termini di competenza e cassa le dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2 lettera a) – limitatamente al solo triennio di riferimento del bilancio di previsione per la fattispecie particolare delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere permanente –, fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente (c.d. rimodulazioni orizzontali).

Per maggiori dettagli sull'esercizio di tali facoltà si rinvia al paragrafo 3 della Nota tecnica n. 1.

2.4 Spese di personale

Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota tecnica n. 1, evidenziando, in particolare, talune novità sulla procedura di lavorazione degli anni persona illustrate al paragrafo 4.1.3 della citata Nota.

2.5 Riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria

In sede di previsioni per il triennio 2020-2022 potrà essere necessario, per talune amministrazioni, effettuare alcune imputazioni conseguenti alla riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria disposta dall'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009.

Il DPCM 8 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, ha previsto all'articolo 1 che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato in chiusura delle gestioni di tesoreria oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria fossero assegnate, in tutto o in parte, alla spesa anche secondo un profilo pluriennale, sulla base di un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti predisposto dall'amministrazione. Alcune amministrazioni hanno presentato tale piano pluriennale: laddove con la legge di bilancio 2019-2021 non siano stati iscritti stanziamenti sugli anni 2020 e successivi, l'assegnazione delle relative risorse dovrà essere effettuata con la legge di bilancio 2020-2022.

In tal caso, nella formulazione delle proposte relative alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2020-2022, le Amministrazioni dovranno inserire gli importi di cui si richiede l'iscrizione in bilancio. Ciò dovrà avvenire sulla base delle informazioni aggiornate circa la prevista esigibilità in tale periodo delle obbligazioni sottostanti alle risorse versate all'entrata in fase di chiusura dei conti di tesoreria.

Ove invece, fossero stati iscritti stanziamenti con la legge di bilancio 2019-2021, l'amministrazione dovrà valutare l'eventuale necessità di rimodulazione degli importi.

2.6 -Effetti dell'attività di revisione della spesa sul bilancio di previsione

Le previsioni per il triennio 2020-2022 dovranno garantire il raggiungimento delle riduzioni di spesa oggetto degli interventi posti in essere per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio strutturale assegnati a ciascun Ministero con DPCM del 28 giugno 2017 e le conseguenti misure della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", nonché degli accordi di monitoraggio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun Ministero di spesa. **Le Amministrazioni, nel formulare le proposte, dovranno tener conto degli obiettivi di riduzione della spesa loro assegnati con gli accordi di monitoraggio.** Eventuali variazioni proposte su capitoli/pg interessati da tali riduzioni, anche se compensative, dovranno essere motivate tramite una relazione che ne indichi la compatibilità con gli interventi indicati negli accordi di monitoraggio di ciascun Ministero. Al fine di agevolare le verifiche anche per il triennio 2020-2022, sarà evidenziato sul capitolo-pg l'indicatore "OBIETTIVI MINISTERI" – aggiornati alla luce degli eventi intercorsi nell'anno 2018 (tra i quali la riorganizzazione tra dicasteri delle competenze sul settore Turismo) e con la legge di bilancio 2019-2021 - per consentirne la presa visione alle Amministrazioni in fase di formulazione delle proposte; tale informazione è immodificabile. L'informazione sarà anche visibile sia sulle schede SICOGE sia sulle funzioni di Gestione Scheda Proposte del sistema NSBF a disposizione degli UCB e dell'IGB.

2.7 Proposte di previsioni per le entrate e aggiornamento delle entrate “stabilizzate”

Per quanto riguarda le **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2020-2022 si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Come già evidenziato, l'introduzione dell'accertamento qualificato non determina modifiche ai criteri di elaborazione delle previsioni di entrata per il triennio 2020-2022. L'esercizio finanziario a decorrere dal quale la nuova nozione contabile diviene efficace ai fini della predisposizione del bilancio di previsione è, infatti, da definirsi, al termine della sperimentazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2018.

Con riferimento alle **entrate tributarie**, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti l'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Con riferimento alle **entrate non tributarie**, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2.

Per quanto riguarda le **entrate di scopo finalizzate per legge da iscrivere in bilancio già in fase di previsione**, anche per l'anno 2020, occorrerà aggiornare gli importi degli stanziamenti che potrebbero non risultare in linea con il regolare andamento delle entrate attraverso la procedura di “stabilizzazione”.

Per quanto concerne la valutazione di eventuali ulteriori stabilizzazioni, la revisione delle entrate attraverso il monitoraggio dei versamenti effettivamente affluti e l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate, si richiamano le disposizioni e le istruzioni fornite con la Circolare RGS n. 13 del 24 aprile 2019 riguardante “Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2019”.

Su tali aspetti si fa peraltro rinvio, per maggiori dettagli, anche alla [Circolare del 15 gennaio 2019, n. 1](#) emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

2.8 Calendario degli adempimenti

Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, prevede il completamento dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione, nei tempi previsti per la presentazione, dei documenti di bilancio:

12 giugno: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 7 al 18 settembre. Per maggiori dettagli si rinvia alle Note tecniche 1 e 3.

1° luglio: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei seguenti file excel: rimodulazioni verticali tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (§ 3.2 della Nota tecnica n. 1); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.2 della Nota tecnica n. 1); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2.2 della Nota tecnica n. 1);

8 luglio: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel.

2.9 Note integrative

Le Note integrative da allegare agli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio, redatte su base triennale, sono elaborate e inserite a cura di ogni Amministrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sono aggiornate subito dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato dalla legge n. 196 del 2009, integrata e modificata dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, tra l'altro, hanno introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, al fine di migliorare la leggibilità delle finalità della spesa, permettendo così un orientamento delle Note integrative volto a evidenziare maggiormente gli obiettivi delle politiche finanziate attraverso il bilancio dello Stato.

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla successiva legge n. 163/2016, dispone che la Nota Integrativa riporti il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.

Le Note integrative agli stati di previsione della spesa per il triennio 2020-2022, quindi, dovranno essere elaborate per Missioni, Programmi e con riferimento alle azioni del bilancio. Per ciascuna azione sono esposte le risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, e devono essere indicati i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. Le Note integrative, inoltre, contengono il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e con le disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 (che al Titolo V contiene disposizioni in materia di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio).

Si sottolinea che le Amministrazioni dovranno formulare gli obiettivi in chiara relazione con le azioni del programma, tenendo conto che essi devono essere attinenti alla realizzazione e alle finalità ultime

delle politiche sottostanti i programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dall'Amministrazione. In sostanza, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

In conseguenza all'introduzione delle azioni, gli obiettivi non dovranno più essere espressi in funzione della quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per conseguirli, in quanto tale compito è ormai svolto dalle azioni, i cui stanziamenti sono esposti nelle Note Integrative.

Va, altresì, segnalato che, nella fase di previsione, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa di cui al decreto legislativo n. 93 del 2016, le Note Integrative comprendono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa direttamente riferiti alle azioni del bilancio.

In sintesi, le Note integrative relative alla spesa includono:

- le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'Amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza e in eventuali altri atti di indirizzo e di programmazione, che con la riforma del bilancio includono anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero;
- il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti;
- le risorse finanziarie per il triennio di riferimento per competenza e cassa, per ciascuna azione e con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni indicati dalle Amministrazioni;
- gli obiettivi correlati a ciascun programma e formulati con riferimento alle azioni e i relativi indicatori di risultato.

Come per gli anni scorsi si segnala che, per il programma 32.2 "Indirizzo politico", è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio e l'Ufficio per il Programma di Governo (UPG) della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica (vedi <http://www.programmagoverno.gov.it/monitoraggio-dellattuazione-programma/monitoraggio-su-attuazione/>); al riguardo, si rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella Nota tecnica n. 2.

A partire dal **9 luglio 2019** le Amministrazioni procederanno alla predisposizione della Nota integrativa a partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori, e successivamente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, provvederà a rendere disponibili i dati finanziari provvisori del DLB 2020-2022, dandone evidenza tramite comunicazione sul portale.

Per istruzioni dettagliate e puntuali sul contenuto delle Note integrative agli stati di previsione della spesa, sui criteri da utilizzare per la loro predisposizione, sul processo, sugli attori coinvolti e sul calendario degli adempimenti, si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

Nella nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata, infine, vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di

legge di bilancio. Nella Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata sono, altresì, indicati gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Anche per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

2.10 Budget dei costi

L'articolo 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del Budget dei costi della relativa Amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Il disegno di legge di bilancio in applicazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, contiene, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica, pertanto, le stime di costo per il triennio 2020-2022 e i prospetti di riconciliazione devono far riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative, che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto sopra riportato il processo per la formulazione del Budget a Disegno di Legge di bilancio prevede:

- che le Amministrazioni inseriscano le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione in coerenza con gli stanziamenti a legislazione vigente;
- che, prima della presentazione alle Camere del Disegno di legge di bilancio, le Amministrazioni aggiornino le previsioni di costo inserite e provvedano alla relativa riconciliazione con i dati finanziari in considerazione delle disposizioni della manovra.

Il vasto processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica, avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 prevede, tra l'altro:

- ai fini dell'armonizzazione dei sistemi di contabilità e di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, l'adozione di un **piano dei conti integrato** (art. 38-ter), recentemente adottato con il DPR 12 novembre 2018, n. 140 (GU Serie Generale n.299 del 27 dicembre 2018), definito in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013);
- l'introduzione delle **azioni** (art. 25-bis) che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.

A tal fine nel sistema di Contabilità economica sono previste nuove funzioni che permettano alle Amministrazioni di dettagliare i costi riferiti ai programmi sulle sottostanti azioni e di mettere in relazione, anche in fase previsionale, le voci del nuovo piano dei conti integrato con quelle del piano dei conti di cui al D.Lgs. n. 279/97. Per una più dettagliata descrizione delle citate funzioni si rinvia alla Nota tecnica n. 3 allegata alla presente circolare.

Le previsioni economiche, inoltre, saranno formulate avendo come riferimento le strutture organizzative esistenti al momento dell'ultima rilevazione dell'anno 2019; si invitano, pertanto, le Amministrazioni che sono state oggetto di provvedimenti di riorganizzazione, a concordare tempestivamente con l'Ispettorato generale del bilancio le modifiche alle strutture contabili da utilizzare per la previsione dei costi 2020-2022.

Come per le precedenti rilevazioni, l'inserimento delle previsioni quantitative del personale è effettuato un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Nel sistema di contabilità economica, a supporto della programmazione economico-finanziaria per il triennio 2020-2022, saranno disponibili alcune tabelle che evidenziano l'andamento dei costi rilevati negli ultimi esercizi, classificati secondo le voci del piano dei conti.

A partire dal **27 maggio 2019**, le Amministrazioni procederanno, nel portale di contabilità economica, preliminarmente all'inserimento dei dati quantitativi del personale e, successivamente, all'inserimento dei costi del triennio di riferimento. Dopo l'acquisizione dei dati del bilancio finanziario di previsione a legislazione vigente, i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

Le eventuali modifiche da apportare alle previsioni economiche in considerazione della Sezione I del Disegno di legge di bilancio saranno effettuate dalle Amministrazioni dopo l'acquisizione dei dati finanziari definitivi.

Si rinvia alla Nota tecnica n. 3 per indicazioni più puntuali sulla formulazione delle previsioni economiche e per il calendario dettagliato degli adempimenti.

In seguito all'approvazione parlamentare della Legge di Bilancio 2020-2022, le Amministrazioni procederanno all'aggiornamento delle previsioni del Budget economico a Disegno di legge di bilancio e della relativa riconciliazione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella nota tecnica n. 3.

2.11 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio (art. 5 D.L. vo 4 marzo 2014, n. 54)

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 - in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri -, introducendo l'articolo 31 - bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, al comma 2, che, per il bilancio dello Stato, le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, siano rese disponibili mediante un allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015 ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti

correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono di conti correnti bancari o postali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il disegno di legge di bilancio 2020-2022, le Amministrazioni sono tenute a verificare il contenuto dell'allegato conoscitivo pubblicato lo scorso anno (**che si riporta in allegato alla Nota tecnica n. 1**), soprattutto con riferimento all'elenco delle gestioni da considerare, proponendo l'inserimento di gestioni finora non incluse e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, le informazioni relative a quelle già incluse. Si rileva che le gestioni oggetto dell'allegato sono quelle alimentate unicamente da risorse del bilancio dello Stato, escludendo pertanto i conti sui quali sono gestite risorse di provenienza mista (ossia dallo Stato e da altri soggetti, inclusa l'Unione Europea), nonché quelli su cui sono gestite somme di titolarità di enti non compresi nel bilancio dello Stato, quale ad esempio la PCM. Sono altresì da non considerare i conti destinati alla gestione dei proventi dello Stato.

A tal fine si rappresenta che particolare attenzione deve essere rivolta alle gestioni operanti su conti correnti postali e bancari, per i quali è stato attivato, presso le Amministrazioni dello Stato, il monitoraggio ai sensi dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196. Si segnala che, con la circolare del 7 dicembre 2018, n. 32, a cui si rinvia, questo Dipartimento ha fornito indicazioni aggiornate sull'attuazione degli adempimenti previsti dal predetto articolo 44-quater, anche alla luce dell'entrata in funzione del portale COAS, che consente, tra l'altro, l'inserimento diretto dei dati da parte dei soggetti titolari dei conti.

Le Amministrazioni potranno individuare le gestioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'allegato conoscitivo in discorso all'interno dell'ambito più ampio, costituito dai conti per i quali effettuano la rendicontazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 44-quater sopra richiamato. Con riferimento alle gestioni presso il sistema bancario o postale, è necessario fornire anche i dati sulle giacenze (che devono essere coerenti con quelli eventualmente rendicontati ai sensi dell'articolo 44-quater), dati che, per i conti di tesoreria, sono invece reperiti direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite il proprio sistema informativo.

Ai fini di una più puntuale identificazione dei conti bancari e postali, si richiede alle amministrazioni di indicare gli IBAN di riferimento, integrando a tal fine la colonna "N° conto di tesoreria, contabilità speciale o conto bancario/postale".

Al fine degli adempimenti di cui sopra ogni Amministrazione riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, un unico file Excel contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio.

Le Amministrazioni dovranno aggiornare/integrare le informazioni e restituire agli Uffici centrali del bilancio un unico file Excel entro il 25 luglio 2019. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare il contenuto del file e di inviarlo all'Ispettorato generale del bilancio attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilanci@mef.gov.it, entro e non oltre il 31 luglio 2019.

2.12 Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", prevede che, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, il cd. Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). L'APS è la misura chiave utilizzata in quasi tutti gli obiettivi di aiuto e nelle valutazioni delle prestazioni di aiuto ed è definibile come l'insieme dei trasferimenti di denaro pubblico a un paese in via di sviluppo o ad un'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo internazionale, inclusi i doni e i crediti di aiuto concessionali.

A tal fine, si rende necessario raccogliere indicazioni puntuali sui capitoli e piani gestionali del bilancio che recano risorse destinate al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo le modalità illustrate nella Nota tecnica n. 4.

Gli stanziamenti a legislazione vigente integrati dalle proposte pervenute dalle Amministrazioni saranno coordinate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. Tenuto conto che quest'anno l'insieme delle Note tecniche risulta più complesso che in passato, a seguire si fornisce una elencazione delle stesse, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Nota tecnica n. 1. - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 - Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle Amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

Nota tecnica n. 2. - LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE PER IL TRIENNIO 2020-2022– Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato al fine di fornire un supporto alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai

programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Nota tecnica n. 3 - FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2020-2022 - Offre indicazioni per la predisposizione del budget dei costi allegato a ciascuno stato di previsione e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

Nota tecnica n. 4 – SPESE DI AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO - Fornisce il quadro di riferimento per l'individuazione delle spese previste per l'aiuto pubblico allo sviluppo, la tipologia di voci di spesa da includere e/o escludere e la metodologia da seguire per la raccolta di informazioni necessarie a predisporre l'apposito allegato.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nelle Note tecniche.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate Note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Buonai Marzotta